



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Nuoro 3 "Mariangela Maccioni"

Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 – Fax 0784/208464  
PEO: [nuic87500e@istruzione.it](mailto:nuic87500e@istruzione.it) PEC: [nuic87500e@pec.istruzione.it](mailto:nuic87500e@pec.istruzione.it) – C.F.: 93043390918



Fondazione  
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 3-NUORO  
Prot. 0006103 del 17/09/2021  
02-05 (Uscita)

Circolare n. 20/2021-22

A tutto il personale  
DOCENTE e ATA  
Al D.S.G.A.  
All'Albo

## OGGETTO: disposizioni di servizio per l'anno scolastico 2020/2021.

Nell'augurare a tutto il personale docente e al personale ATA un sereno e fruttuoso anno scolastico, durante il quale ciascuno possa esprimere al meglio la propria professionalità e le proprie doti umane per la crescita dei nostri alunni e della nostra comunità, si richiamano con le seguenti disposizioni i doveri di vigilanza all'ingresso, all'uscita dalla scuola e le responsabilità **durante lo svolgimento delle lezioni**.

Questo promemoria è funzionale al richiamo delle regole e presuppone comunque che già tutto il personale si sia sempre adoperato in modo scrupoloso per la loro osservanza.

Si rammenta che l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica, cioè dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999).

La responsabilità dei Docenti, secondo il CCNL, art. 27 del 24/07/2003, è estesa anche ai 5 minuti prima l'inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Si ricorda che durante ogni lezione, per quanto accade in classe ai minori esiste sempre la **presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante** che può discolarsi solo se riesce a dimostrare che, **pur essendo presente, non ha comunque potuto impedire il fatto**, poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Pertanto:

- ❑ I Docenti devono arrivare a scuola **puntuali**, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (ciascuno avrà cura di farlo secondo l'orario stabilito) e al suono della prima campana devono recarsi nelle rispettive aule per accogliere gli alunni in ingresso.
- ❑ I Docenti non possono **mai** e per nessuna ragione allontanarsi dall'aula lasciando gli alunni **incustoditi** a loro affidati, e, nel caso fosse necessario spostarsi per pochi secondi, in via eccezionale e per un motivo grave, **devono** chiedere e **ottenere** l'intervento di un Collaboratore scolastico che provvederà alla vigilanza. L'obbligo alla vigilanza del docente nei confronti dei minori è infatti un obbligo di legge, al quale il docente è sempre tenuto, senza potersi sottrarre in alcun modo.
- ❑ I Docenti e i Collaboratori scolastici NON sono autorizzati a fornire cibi o bevande di alcun tipo agli alunni. Molta attenzione dovrà essere prestata nella somministrazione di medicinali (solo previa autorizzazione dei genitori) o nelle pratiche di primo soccorso.
- ❑ Gli alunni NON possono uscire da soli dalle aule e andare in giro per l'istituto e/o essere mandati fuori dall'aula per qualsiasi motivo in quanto non più controllabili. Per questioni di servizio (materiale didattico, audiovisivo, fotocopie etc.) i Docenti dovranno rivolgersi ai Collaboratori scolastici che avranno cura di evitare che singoli alunni vaghino per l'istituto oltre gli spazi di pertinenza (sezione, servizi).



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Nuoro 3 "Mariangela Maccioni"

Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 – Fax 0784/208464  
PEO: [nuic87500e@istruzione.it](mailto:nuic87500e@istruzione.it) PEC: [nuic87500e@pec.istruzione.it](mailto:nuic87500e@pec.istruzione.it) – C.F.: 93043390918



Fondazione  
di Sardegna

- ❑ Gli alunni, salvo comprovati motivi di cui tenere debito conto, che saranno valutati dal docente anche in relazione all'età del minore, potranno andare in bagno non prima delle ore 9:30. Gli insegnanti avranno cura di far uscire i ragazzi uno per volta, prestando particolare attenzione all'ora della ricreazione, con scansioni orarie in funzione anti contagio Covid.
- ❑ Il cambio dell'ora deve essere effettuato con sollecitudine ricordando che la responsabilità della classe è del Docente che subentra.
- ❑ Si precisa inoltre che, al fine di evitare situazioni di pericolo, **l'uscita degli alunni** durante le lezioni dovrà avvenire in casi eccezionali e solo se il minore uscirà dalla scuola **accompagnato** da un genitore.

❑ **L'uscita, al termine delle lezioni:**

È fatto divieto di lasciar uscire i bambini dal portone della scuola senza essersi accertati dell'identità della persona alla quale si stanno consegnando.

Se i genitori, eccezionalmente, dovessero tardare, i bambini staranno nell'androne dell'ingresso **sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici;**

per la scuola secondaria di primo grado:

Gli insegnanti, classe per classe, **guideranno** gli alunni sino all'ingresso. Anche in questo caso potranno rientrare a casa non accompagnati soltanto i **ragazzi minorenni autorizzati all'uscita autonoma.**

I docenti e i Coordinatori di classe informeranno i genitori richiedenti degli adempimenti necessari per l'uscita autonoma. A questo proposito si richiama la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

**L'articolo 19-bis** così recita: **Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.**

*1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

*2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*

La Dirigente

Prof.ssa Graziella Monni

*Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate*